

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 232

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato CACCIATORE

*Presentata il 18 luglio 1963*

#### Istituzione in Salerno di una Sezione distaccata della Corte di appello di Napoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella passata legislatura il compianto collega onorevole Carmine De Martino presentò la proposta di legge per la istituzione a Salerno di una sezione distaccata della Corte d'appello di Napoli. Tale proposta aveva percorso quasi per intero il suo *iter*, con parere favorevole di un comitato ristretto appositamente nominato, quando sopraggiunse l'anticipato scioglimento della Camera. Ora, data la grande importanza che ha per la provincia di Salerno la predetta istituzione, ripresento la proposta, trascrivendo integralmente la relazione e gli articoli di legge approntati a suo tempo dal collega onorevole De Martino:

« Salerno chiede, da gran tempo, la istituzione di una Sezione distaccata della Corte di appello di Napoli. Questa viva e legittima aspirazione delle popolazioni salernitane ha precedenti antichi e recenti. Per quanto si riferisce ai primi, le iniziative e le istanze promosse ed inoltrate furono molteplici; ma non trovarono possibilità di realizzazione e di accoglimento per varie cause, tra cui preminenti: l'indirizzo generale di accentramento più che di decentramento, della pubblica Amministrazione seguito nel ventennio fascista, per cui vennero persino soppressi tribunali e preture, anche in provincia di Salerno; e la mancanza, allora, di una sede degna ed adeguata alla importante funzione.

Oggi che il Governo persegue una giusta e saggia politica di decentramento, perché

gli Istituti rispondano sempre più adeguatamente e speditamente alla loro funzione; oggi che la città di Salerno ha un Palazzo di Giustizia che dispone di ampi ed attrezzati locali, si da assicurare alla Sezione di Corte di appello di cui si postula la istituzione, una sede in pieno adeguata e rispondente, oggi la richiesta, può essere riproposta nella certezza che trovi, nella sensibilità e nella comprensione del Legislativo, l'auspicato accoglimento.

Tra i precedenti più immediati sono da ricordare:

1°) la deliberazione del Consiglio provinciale di Salerno che, in data 7 dicembre 1956, rendendosi interprete della sentita e pressante esigenza della istituzione di una Sezione staccata della Corte di appello di Napoli, trasmetteva al Governo un fervido voto per tale realizzazione;

2°) la deliberazione del Consiglio comunale di Salerno, adottata nella seduta pubblica del 23 febbraio 1957, che si associava al voto del Consiglio provinciale, e conferiva mandato al sindaco ed alla Giunta di sostenere, con opportuni interventi e idonee iniziative, la formale richiesta inoltrata dall'Amministrazione della provincia;

3°) la deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, in data 27 marzo 1957 — cui fece seguito, il successivo 13 aprile, una riunione alla quale intervennero tutti i parlamentari salernitani, le autorità amministrative, giudiziarie e forensi — riaf-

fermante la inderogabilità dell'esigenza prospettata e, in esemplare unanimità di adesione, l'impegno di un'azione intensa e concorde per il conseguimento di tale finalità. Seguirono altri voti: del 25 febbraio 1958 e, ultimo in ordine di tempo, del 14 gennaio 1960, sullo stesso argomento;

4<sup>o</sup>) varie esposizioni verbali vennero fatte al Ministro di grazia e giustizia da Commissioni di parlamentari e di rappresentanti degli Ordini forensi nonché della pubblica amministrazione. Seguiva anche, in Salerno, una riunione presieduta dal Ministro onorevole Gonella, cui intervennero parlamentari, autorità politiche ed amministrative, rappresentanti del foro, nonché il primo presidente ed il procuratore generale della Corte di appello di Napoli. In tale importante adunanza veniva riaffermata la validità delle ragioni per cui si richiedeva la istituzione della Sezione distaccata di Corte di appello; ed il Ministro — che aveva voluto, con lodevole zelo, rendersi personale conto della opportunità della richiesta — non esitò a dichiararsi, in via di massima, favorevole, pur con le ovvie riserve di un ulteriore approfondimento, ma assicurando il suo interessamento benevolo alla soluzione del problema.

Le ragioni obiettive che stanno a sostegno della richiesta si riassumono come appresso:

a) la provincia di Salerno ha una estensione notevole. Essa abbraccia — unica tra tutte le provincie d'Italia — due golfi: quello di Salerno e quello di Policastro; e soprattutto la lunghezza del suo territorio (da Positano a Sapri intercorrono oltre 200 chilometri!) propone particolari problemi di comunicazioni, di snellimento burocratico, ed anche la funzione giudiziaria ne risulta conseguentemente influenzata e ritardata, con inconvenienti di vario ordine. Va, in proposito, sottolineata l'assurda situazione dei comuni della circoscrizione del tribunale di Sala Consilina che, pur compresi nella circoscrizione amministrativa della provincia di Salerno, sono, per la funzione giudiziaria, compresi nella competenza circoscrizionale della Corte di appello di Potenza che non soltanto è altra provincia, ma è addirittura altra regione;

b) sono state accertate le risultanze statistiche degli affari trattati, sia in sede civile che in quella penale, dai tribunali di Salerno e Vallo della Lucania, relativamente al biennio 1955-56. I dati sono indicativi della entità del lavoro che verrebbe demandato alla competenza dell'istituenda Sezione di Corte di appello di Salerno. Dal tribunale di Salerno, risultano trattati numero 6.843 affari

civili e numero 3.383 affari penali; dal tribunale di Vallo della Lucania, risultano trattati numero 670 affari civili e numero 364 affari penali. Sono in totale, ben 7.513 affari civili e 3.747 affari penali. A questi vanno aggiunti gli affari civili e penali trattati dal tribunale di Sala Consilina, di cui mancano i dati statistici, ma che possono considerarsi pressappoco pari a quelli del tribunale di Vallo della Lucania. È evidente, quindi, la importanza funzionale che sarebbe riservata alla Sezione distaccata di Corte di appello: il che giustifica e legittima ampiamente la prospettata istituzione;

c) senza confrontare — a sostegno della proponibilità della iniziativa — i dati statistici di altri tribunali di città che sono, al tempo stesso, sedi di Corte di appello o di Sezione distaccata, va rilevato che la Corte di appello di Napoli ha svolto, nel biennio 1955-56, la seguente attività: affari civili, numero 4.768; affari penali, numero 8.747. Un lavoro enorme che verrebbe in certo modo alleviato dalla istituzione in Salerno di una Sezione distaccata. Pertanto, si è d'avviso che, lungi dall'arreare pregiudizio alla importanza della Corte di appello di Napoli — di cui, ad ogni buon fine, la Sezione distaccata di Salerno resterebbe parte integrante — l'iniziativa si tradurrebbe in un effettivo e concreto vantaggio;

d) resta da accennare al buon diritto di Salerno — che nella sua storia antica e recente, è stata per ben tre volte capitale: all'epoca del Regno longobardo; allorché fu realizzata l'unione della Sicilia alla terraferma, ed infine, dopo l'8 settembre 1943 e fino al giugno 1944, capitale dell'Italia liberata — ad essere sede di una Sezione di Corte di appello.

Salerno è tra le città meridionali più progredite. La popolazione del capoluogo ha superato i 115 mila abitanti; e la provincia ne conta circa un milione. Salerno è dotata di modernissimi edifici, pubblici e privati; ha avuto un incremento edilizio tra i più intensi d'Italia; ha una tradizione gloriosa di studi scientifici ed umanistici, tra cui la celebre scuola medica salernitana. Le sue tradizioni giuridiche sono state, in ogni tempo, insigni. Ad esempio, basterà rilevare che, nel periodo della dominazione borbonica, la circoscrizione amministrativa di Salerno comprendeva tutto l'antico Principato e parte della Lucania; e la città fu sede di una Gran Corte Criminale del Regno delle Due Sicilie che, per le sue funzioni, costituiva il maggior organo di quell'ordinamento giudiziario.

\* \* \*

Onorevoli colleghi! — Il testo della proposta di legge che viene sottoposto al vostro esame consta di 5 articoli.

Con l'articolo 1 si istituisce la Sezione distaccata della Corte di appello di Napoli a Salerno.

Con l'articolo 2 se ne stabilisce la competenza circoscrizionale, e cioè sui territori attualmente compresi nelle circoscrizioni dei tribunali di Salerno, Vallo della Lucania e Sala Consilina.

Con l'articolo 3 vengono stabiliti gli organici della istituenda Sezione.

Con l'articolo 4 si prevedono norme transitorie relative alla ripartizione degli affari civili e penali tra gli Uffici interessati all'attuazione del presente provvedimento all'atto della istituzione della Sezione distaccata della Corte di appello di Napoli a Salerno.

Con l'articolo 5 si conferisce l'incarico della esecuzione della legge proposta ai capi responsabili e dirigenti della Corte di appello di Napoli.

Giova aggiungere che l'attuazione del provvedimento non comporta alcun onere finanziario al bilancio dello Stato, in quanto la sede viene fornita, ampia e rispondente, decorosa e funzionale, dall'esistente Palazzo di giustizia di Salerno; e perché le opere ordinarie di funzionamento del nuovo Organo giudiziario possono rientrare, per la loro modesta entità, nelle spese generali del Palazzo di giustizia di Salerno.

Il proponente confida nella benevola valutazione degli onorevoli colleghi, perché la presente proposta venga confortata dal loro consenso e diventi, al più presto, legge operante, in accoglimento delle vive, annose e legittime aspirazioni delle popolazioni della provincia di Salerno.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È istituita in Salerno una Sezione distaccata della Corte di appello di Napoli, e da questa dipendente.

### ART. 2.

La Sezione distaccata di Corte di appello di Salerno ha giurisdizione sui territori di competenza circoscrizionale dei tribunali di Salerno, Vallo della Lucania e Sala Consilina.

### ART. 3.

Alla Sezione distaccata di cui all'articolo 1 sono destinati:

- a) 1 magistrato di Cassazione, con funzione di presidente della Sezione;
- b) 5 magistrati di appello, con le funzioni di consiglieri di Corte di appello;
- c) 1 magistrato di appello con funzione di sostituto procuratore della Repubblica, per l'ufficio di pubblico ministero.

Agli uffici di cancelleria e segreteria sono distaccati funzionari di cancelleria e di segreteria, nel numero ritenuto sufficiente al lavoro da svolgere.

Il servizio di ufficiale giudiziario verrà disimpegnato dagli ufficiali giudiziari addetti al tribunale di Salerno.

## ART. 4.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i procedimenti civili e penali, pendenti innanzi alle Corti di appello di Napoli e di Potenza, e riflettenti le circoscrizioni dei tribunali di Salerno, Vallo della Lucania e Sala Consilina, sono devoluti, di ufficio, alla cognizione della Sezione distaccata di Corte di appello di Salerno, istituita ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. È fatta eccezione per le cause civili già assegnate a decisione e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato il dibattimento.

## ART. 5.

Il primo presidente della Corte di appello di Napoli — di intesa con il procuratore generale presso la stessa Corte e con il primo presidente ed il procuratore generale della Corte di appello di Potenza — darà esecuzione alla presente legge.